

Comune di TON

Provincia di TRENTO

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO
DELL'ACQUEDOTTO**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Capo I

Gestione dell'acquedotto

Art. 1

Il servizio dell'acqua potabile é assunto dal Comune in economia, in base ai vigenti decreti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.

Capo II

Distribuzione dell'acqua

Art. 2

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per l'uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi; sono quindi istituite due categorie di concessione:

- 1^ categoria: concessioni ordinarie per uso potabile;
- 2^ categoria: concessioni speciali.

Art. 3

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini i quali però dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione e la garanzia del proprietario.

Quando il caso lo richiede, la domanda di abbonamento dovrà essere firmata dai condomini.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù dell'acquedotto.

Art. 4

L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate. Potranno però essere fatte concessioni anche nelle strade sprovviste di condutture, purché i richiedenti contribuiscano a sostenere la spesa della costruzione della regolare conduttura occorrente, pagando una volta tanto ed a fondo perduto, la quota che verrà fissata dall'amministrazione. Tale contributo può anche essere del cento per cento.

Art. 5

Ogni concessione é precaria ed é revocabile da parte del Comune in qualunque momento senza preavviso né indennità.

La concessione ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguita la presa dell'acqua e si rinnova poi tacitamente ogni anno ove non ne sia data dall'utente disdetta entro il 31 ottobre per l'anno successivo.

Art. 6

Le domande di concessione dovranno essere stese e far risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero e il proprietario dell'immobile.

Ove il richiedente non sia il proprietario della casa, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

Art. 7

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

L'utente non può cedere ad altri nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa, può solo il proprietario distribuirla ai propri inquilini.

Art. 8

L'acqua sarà distribuita continuamente. In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertirne tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. Né in questo caso né in quello di interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

Capo III

Prese d'acqua

Art. 9

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti. Quando una proprietà venga ad essere frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con prese separate dalla tubazione stradale.

Art. 10

Le opere di presa e le tubature relative della rete di distribuzione fino al contatore compreso, saranno eseguite dall'utente e l'importo di questa spesa sarà a carico dell'utente.

Il Comune si riserva di accertare le regolarità delle opere eseguite.

Art. 11

Il contatore sarà fornito a spese del Comune e l'utente sarà tenuto al versamento di un nolo annuo come stabilito al Capo IX.

Art. 12

E' in facoltà dell'utente di rimborsare al Comune la spesa dell'acquisto del contatore, che sempre resterà di proprietà del Comune, e però lo utente verrà esonerato dal pagamento del nolo.

Art. 13

Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore, il cui diametro sarà fissato in modo da non sovraccaricare l'apparecchio.

Art. 14

Al contatore verrà apposto un suggello di piombo e l'utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso.

Art. 15

L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo, ecc., di quella parte di presa che è nella sua proprietà.

Art. 16

Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e man-
tenute in buono stato a cura dell'utente.

Il Comune si riserva perciò il diritto di verificare in ogni momento,
lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di ripara-
zione.

Capo IV

Lettura contatori

Art. 17

Le letture dei contatori saranno levate ogni anno. L'Amministrazione
ha però diritto di far visitare, sia gli apparecchi di misura che gli
impianti di distribuzione interna in qualsiasi epoca. Il rifiuto di far
eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al Comune di sospendere
l'erogazione dell'acqua, la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata
dagli incaricati.

Art. 18

In base alle letture rilevate, l'Ufficio procede una volta all'anno al
computo del consumo avvenuto nell'anno precedente per l'accertamento del-
l'eccedenza verificatasi sul minimo di abbonamento.

Art. 19

L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore.
Sarà ammessa una tolleranza del 5 (cinque) per cento sulle indicazio-
ni del contatore.

Art. 20

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità d'acqua erogata,
sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento, in base
alla media dell'anno precedente.

Capo V

Pagamenti

Art. 21

Presso il Comune sarà tenuto un registro contenente la partita dei con-
sumi annui di ogni utente.

Art. 22

Gli utenti devono pagare anticipatamente il prezzo annuo dell'acqua di
abbonamento o quanto fosse da essi dovuto.

Devono pagare invece posticipatamente il prezzo dell'acqua consumata
come eccedenza.

Verranno pertanto effettuati i pagamenti alla Tesoreria Comunale secon-
do le date della stessa stabilite annualmente.

La riscossione delle somme suindicate avverrà nelle forme e nei modi
previsti dalla legge.

Art. 23

Trascorsi i termini di cui sopra saranno tenuti a pagare la mora pre-
vista dalla legge.

Art. 24

Trascorsi ancora 15 giorni, l'Amministrazione avrà diritto di far sospendere la erogazione dell'acqua all'utente moroso, senza che tale sospensione venga a menomare il diritto alle somme dovute fino al compimento del contratto di concessione.

Capo VI

Indennizzi

Art. 25

L'abbonato non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzione del servizio dell'acqua derivanti da forza maggiore.

Egli é tenuto però a dare immediatamente avviso delle interruzioni che si verificassero alle sue bocche d'afflusso, affinché si possa porvi subito riparo.

Quando la sospensione dell'acqua perdurasse per un periodo superiore a cinque giorni consecutivi, si farà obbligo all'abbonato relativo al prezzo della erogazione convenuta e non goduta per tutto il tempo successivo a detto periodo.

L'utente dovrà però dare avviso per iscritto della avvenuta interruzione all'ufficio comunale.

Capo VII

Divieti, Responsabilità, Contravvenzioni

Art. 26

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alla cabina dei serbatoi delle sorgenti.

Sarà punito con multa variabile da L. 10.000.- a L. 200.000.-, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa.

Della contravvenzione commessa da ragazzi, rispondono i rispettivi genitori.

Art. 27

E' proibito agli abbonati di lasciare innestate alla propria diramazione, una presa o diramazione a favore di terzi. Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

E' necessario per quanto sopra interporre per gli usi dell'acqua per latrine una vaschetta aperta con rubinetto e galleggiante; la valvola manovrata dal galleggiante dovrà trovarsi sempre al di sopra del massimo livello raggiunto dall'acqua nella vaschetta stessa.

E' necessario altresì adottare dispositivi atti ad evitare ritorni per l'aspirazione nella rete idrica; potranno a tal fine essere sufficienti semplici accorgimenti (quali sfiati, ecc...) da collocarsi in idonei alloggiamenti non manomissibili e da inserirsi alle estremità superiori di ogni colonna montante e capaci di entrare in funzione quando la pressione idraulica nelle tubazioni scende al di sotto della pressione atmosferica.

Art. 28

E' vietato agli abbonati di usare chiavi di manovra delle prese ed anche di tenerle in deposito.

Art. 29

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a multa da L. 20.000.- a L. 200.000.- contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno contestate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di Polizia Urbana.

Art. 30

L'utente é responsabile della integrità del suggello del contatore.

La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'acqua, salvo l'esercizio della azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria ed al risarcimento delle spese dei restauri occorsi.

Capo VIII

Disposizioni generali

Art. 31

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, I.V.A. ecc... relativi ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 32

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le seguenti norme. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti Autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso.

Capo IX

Tariffe

Art. 33

Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale nelle forme di legge.

Capo X

Disposizioni generali

Art. 34

Le disposizioni del presente regolamento, formano parte integrante della concessione.

Art. 35

Sarà sempre diritto dell'Amministrazione comunale di modificare in qualsiasi tempo in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento, sempreché le modifiche non siano in contrasto con le leggi e i regolamenti generali dello Stato.

